



Audizione di Centro Studi Italia Canada sulla proposta di legge recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune (AC 676)

**Camera dei Deputati – Commissione Affari esteri e comunitari**

## **Audizione Parlamentare**

***8 novembre 2023***



## RELAZIONE

La presente relazione si articola in due parti:

- 1) Una breve introduzione sui rapporti Italia/UE – Canada, sull’APS (Accordo di Partenariato Strategico) e CETA.
- 2) Analisi delle questioni aperte.

### **1) INTRODUZIONE**

#### **a) I rapporti tra Italia/UE – Canada**

L’Italia e l’Europa sono legate al Canada da rapporti che possono essere considerati “genetici”. Il Canada è stata una colonia prima francese, poi inglese e negli anni a seguire popolata essenzialmente da europei (ai francesi e agli inglesi si sono aggiunti polacchi, tedeschi, russi, irlandesi, italiani, ucraini, scandinavi). Solo di recente si è registrata una forte immigrazione proveniente da Paesi asiatici.

Canada e Paesi europei hanno quindi da sempre condiviso i valori essenziali di libertà e democrazia.

In Canada è presente una numerosa e influente Comunità Italiana che conta oltre 1.500.000 connazionali.

In particolare, Italia/UE e Canada sono legate da strettissimi rapporti che si concretizzano in Azioni, Accordi e Intese tra cui si segnalano:

- Partecipazione al G7/, G20;
- partecipazioni congiunte a tutte le missioni militari all’estero (Afghanistan, Iraq, Ucraina per citare le principali);
- Canada e Italia, già prima dell’APS e del CETA, erano legate da un importante accordo strategico (accordo quadro 1976) e da altrettanto importanti accordi economici e commerciali;
- l’Italia rappresenta gli interessi del Canada in Iran (2012);
- l’Italia è membro osservatore del Consiglio Artico anche perché fortemente voluta dal Canada (2013);

- il Canada, oltre ad essere membro dell’Agenzia spaziale europea, ha concluso con l’Italia un protocollo d’intesa per cooperare nell’esplorazione e nell’utilizzo dello spazio per scopi pacifici (2021);
- Canada e UE hanno un’intesa strategica sullo sfruttamento dei minerali critici (2022);
- Italia e Canada, in applicazione del CETA, hanno concluso un Accordo sulla Mobilità Giovanile e Immigrazione d’Affari (2022).
- salvi ulteriori legami di diversa natura come la stretta collaborazione nei settori della ricerca scientifica e in generale nei rapporti, numerosissimi, tra Università Italiane e Canadesi in tutti i campi del sapere.

## **b) Accordo di partenariato strategico**

il CETA rappresenta la parte economica di un Accordo di ben più ampio respiro e portata strategica che è l’Accordo di Partenariato Strategico (APS) inteso a potenziare la cooperazione bilaterale in, praticamente, tutti i settori nei quali si estrinsecano le attività di UE, Italia e Canada: pace e sicurezza internazionale, lotta al terrorismo, cybersecurity, gestione delle crisi, sicurezza marittima, tutela del lavoro, ricerca scientifica, ambiente, energia, sviluppo sostenibile, diritti della persona, gestione dell’Artico e altro.

L’APS e il CETA rappresentano lo strumento più idoneo a creare un ancor più stretto legame tra due realtà che condividono tutti i principi posti alla base delle rispettive società.

In particolare, il momento storico nel quale avviene questa riflessione conferma la bontà dell’iniziativa a suo tempo assunta da Canada e UE.

Le recenti crisi internazionali dimostrano come per favorire e supportare lo sviluppo a lungo termine e la difesa dei principi di libertà e democrazia sia fondamentale avere relazioni certe e durature con Paesi con i quali si condividono da sempre metodi e obiettivi.

## **c) CETA**

Il CETA nasce da una iniziativa canadese, più precisamente da una intuizione dell’allora Premier del Quebec. Dopo una tiepida accoglienza in Canada, ottenuta l’adesione delle altre Province, iniziarono le negoziazioni che si conclusero dopo circa 7 anni di intense negoziazioni alle quali, in tempi e con modalità diverse, sono stati chiamati a partecipare tutti i soggetti che a vario titolo erano in qualche modo interessati alle materie disciplinate nel trattato.

Il CETA, nella sua versione definitiva, approvato dal Canada e, fino ad oggi ratificato da vari Paesi europei<sup>1</sup>, è un accordo globale, non un semplice accordo commerciale: oltre ad

---

<sup>1</sup> Austria, Croazia, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, in Francia è stato ratificato solo dall’Assemblea Nazionale.

aver portato alla pressoché totale eliminazione dei dazi doganali, disciplina tutti i settori in cui si articola l'attività economica e commerciale: oltre infatti alla eliminazione dei dazi, vengono regolati i settori farmaceutico, automotive, proprietà intellettuale, investimenti, appalti, equiparazione delle certificazioni, riconoscimento qualifiche professionali e altri. I risultati prodotti dal CETA sia per il Canada sia per la UE, e in particolare per l'Italia, sono, in termini numerici, positivi.

E' questo un dato certo e non contestato.

A tale proposito occorre ricordare come il periodo trascorso dall'entrata in vigore (provvisoria) ad oggi sia stato funestato, a tacer d'altro, dai negativi effetti della pandemia che ha colpito il commercio internazionale ad ogni livello per circa due anni: ciononostante i risultati del CETA, sono caratterizzati da una ampia ed evidente positività.

Altro elemento di cui tenere conto è che, in considerazione della diffidenza, se non aperta ostilità, con la quale è stato accolto l'Accordo, sullo stesso non è stata svolta alcuna azione di divulgazione e valorizzazione per favorirne l'uso da parte degli operatori e, ciononostante, ha prodotto non contestati effetti positivi.

Non ci si dilungherà nell'esposizione dei dati relativi ai primi sei anni di CETA, già ampiamente riportati sia nelle Informazioni sugli atti di riferimento di cui alla Proposta di legge in esame, sia dagli altri enti che a vario titolo hanno partecipato alle precedenti audizioni a cui si fa esplicito riferimento.

Anche chi, sin da prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, ha manifestato decisa opposizione al CETA, è stato costretto a riconoscere la positività dei risultati raggiunti.

In questa sede ci si limiterà a riportare nella tabella allegata sub 1) le importazioni canadesi, dall'Italia, relativamente a beni sui quali ha agito l'abolizione dei dazi doganali.

## **2) QUESTIONI APERTE**

Prima di esaminare i punti che ancora formano oggetto di dibattito, occorre preliminarmente rilevare che il CETA è stato considerato un accordo *misto*, e come tale sottoposto alla ratifica degli Stati membri, per la sussistenza al suo interno di disposizioni relative a: (i) Investimenti indiretti (c.d. investimenti di portafoglio), (ii) un nuovo sistema per la risoluzione delle controversie tra Stato e investitore e (iii) per la possibilità prevista per le aziende di partecipare reciprocamente alle gare di appalto pubblici.

Gli argomenti dei quali molto si discute e sui quali verranno svolte le considerazioni che seguono, si riferiscono quindi a temi che, in realtà, in assenza delle disposizioni sopra citate, sarebbero state definitivamente in vigore senza possibilità di essere modificate se non attraverso il complesso sistema di revisione dei Trattati.

Il voler sottoporre a censura aspetti del Trattato in realtà incontrovertibili e che non hanno dato causa alla natura c.d. *mista* dell'Accordo appare operazione invero surrettizia.

Ciò detto, le principali questioni tuttora aperte, sulle quali ancora non c'è totale convergenza, riguardano:

- a - Identificazioni Geografiche
- b - Settore caseario
- c - Importazioni di grano canadese.
- d - Sistema di risoluzione delle controversie.

Un ulteriore rilievo preliminare è necessario: un Accordo bilaterale (e a maggior ragione per un accordo comprensivo quale è il CETA) nasce all'esito di una complessa negoziazione e quindi rappresenta il raggiungimento di un compromesso nel quale, come è ovvio, si sono dovute fare reciproche concessioni per raggiungere altri obiettivi e questo è un assunto che, appunto, vale sia per la UE sia per il Canada<sup>2</sup>.

#### **a) Indicazioni geografiche.**

Il CETA ha consentito il riconoscimento di 41 IG italiane pari a oltre il 90 % del valore delle esportazioni di IG italiane in Canada.

Il fatto che il Canada abbia riconosciuto (e quindi sottoposto a tutela) le IG europee è un grande successo del CETA<sup>3</sup>.

Il Canada, infatti, adotta un sistema di protezione dei segni di riconoscimento dei prodotti alimentari non basato sulle IG ma sul marchio. Ciò significa che, fino all'entrata in vigore del CETA, se in Canada sussistevano prodotti alimentari identificati con marchi in conflitto con IG europee, queste ultime non potevano essere importate (e vendute) in Canada con la loro denominazione (IG) originaria; il prodotto (IG) europeo poteva essere eventualmente venduto con denominazioni generiche e quindi non correttamente identificativi del prodotto e della sua qualità, con gravi ripercussioni negative sul prezzo e quindi sulla sua profittevole diffusione.

Nelle negoziazioni che hanno portato alla sottoscrizione del CETA si è raggiunto l'incredibile obiettivo di far accettare alla controparte canadese il sistema delle IG così come strutturato in Europa, con il conseguente riconoscimento, da parte del Canada, di 41 IG italiane, pari, come detto, a oltre il 90 % del valore delle esportazioni di IG italiane in Canada. Prodotti mai esportati in Canada hanno quindi avuto la possibilità di essere esportati, venduti e protetti in Canada con la propria reale denominazione<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> si è trattato del primo trattato bilaterale c.d. di nuova generazione.

<sup>3</sup> dell'esperienza maturata in occasione del CETA ne hanno tratto beneficio anche gli altri Accordi bilaterali successivamente conclusi dalla UE e strutturati sullo schema del CETA tra cui quello concluso con la Nuova Zelanda che peraltro, anch'esso, prevede il riconoscimento di un limitato numero di IG europee.

<sup>4</sup> nell'elenco CETA riservato alle IG canadesi riconosciute nella UE non compare alcuna denominazione e ciò a riprova della estraneità, per il Canada, del sistema delle IG, quanto meno all'epoca della conclusione dell'accordo.

A tale incontestabile successo si è opposto che le IG riconosciute nell'elenco CETA fossero poche (nel numero) rispetto a quelle esistenti in Italia (e nella UE).

A parte la circostanza, sottaciuta o sottovalutata, relativa al fatto che l'elenco CETA può essere aggiornato con inclusione di nuove IG (benché naturalmente trattandosi di una modifica dell'Accordo sconta tempi e procedure complesse), a risolvere la questione è intervenuta la nuova legge canadese sulla Proprietà Intellettuale. Tale normativa ha strutturato, in Canada, un sistema di riconoscimento delle IG non incluse nel CETA basato su una procedura di carattere amministrativo (accessibile on line e dal costo irrilevante) in virtù della quale IG europee, riconosciute nei rispettivi Paesi di origine, ma non incluse nell'elenco CETA, possono essere riconosciute e tutelate in Canada al pari di quelle indicate dal CETA. Ad oggi sono 11 le IG italiane, non incluse nel CETA, che hanno beneficiato di tale opportunità (più di ogni altro Paese europeo)<sup>5</sup>.

E' evidente quindi che il riconoscimento delle IG europee in ambito CETA è stato un importante successo per i negoziatori UE, ulteriormente rafforzato dalla possibilità offerta alla IG europee dalla nuova normativa canadese sopra descritta.

## **b) Settore caseario.**

Si tratta di un settore delicato.

Il Canada e in particolare la Provincia del Quebec hanno un'importante produzione casearia più che sufficiente a soddisfare il fabbisogno nazionale tant'è che prima dell'entrata in vigore del CETA l'importazione di prodotti caseari aveva una forte barriera all'ingresso con la determinazione di quote di importazione piuttosto basse (si tenga conto altresì del fatto che il rapporto tra popolazione canadese ed europea è di 1 a 10).

Il capitolo relativo al settore caseario ha quindi formato oggetto di complesse negoziazioni, all'esito delle quali si è giunti ad un compromesso che se da un lato ha di molto aumentato le quote di importazione, dall'altro ha visto strutturare, in Canada, un articolato sistema di importazione<sup>6</sup>.

Con il CETA il quantitativo di prodotti caseari importabili in Canada si è triplicato e di tale aumento l'Italia ne ha ampiamente beneficiato (vedi grafico sub 2). Il combinato disposto relativo da un lato al riconoscimento delle IG (tra cui molti importanti formaggi, di elevato valore economico) e dall'altro all'aumento delle quote, ha provocato una vera impennata nelle esportazioni di formaggi italiani in Canada. Occorre comunque tenere presente che si tratta pur sempre di prodotti che proprio per l'elevata qualità (e il correlato elevato costo) possono subire effetti negativi anche correlati all'andamento della economia, benché,

---

<sup>5</sup> si tratta dei seguenti prodotti: Prosciutto di Carpegna, Salame Piacentino, Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina, Piave, Stelvio/Stilfser, Finocchiona, Piadina Romagnola, Piada Romagnola, Salame Felino, Vermouth di Torino.

<sup>6</sup> l'elevazione delle quote di importazione di prodotti caseari ha creato non pochi problemi al Governo Canadese che è dovuto intervenire riconoscendo agli operatori del settore facilitazioni indirette a sostegno delle produzioni locali.

all'esito dei primi sei anni, i valori delle esportazioni di prodotti caseari italiani in Canada è fortemente cresciuto.

Del resto, e questa è una considerazione che vale per tutti i prodotti, alimentari e non, l'esistenza di un accordo bilaterale non significa di per sé solo che aumentino le vendite. Occorre comunque agire, formando e preparando gli operatori affinché traggano dagli accordi commerciali il massimo vantaggio. Partendo da questo assunto il CETA, malgrado l'ostracismo con il quale è stato accolto e la totale assenza di attività di formazione, ha espresso risultati inimmaginabili.

### **c) Importazione di grano canadese.**

Si sostiene che il Canada utilizzerebbe, in agricoltura, sostanze vietate dalla UE ed in particolare si fa esplicito riferimento all'utilizzo di un erbicida (glifosato) nel ciclo della produzione del grano.

L'utilizzo del glifosato in uno o più fasi della produzione del grano è argomento delicato sul quale la UE esercita un costante e attento controllo.

Nel luglio del 2023 l'EFSA ha adottato un parere per il rinnovo della autorizzazione (per 10 anni) all'uso del glifosato in agricoltura sulla base del quale però non è ancora pervenuta l'approvazione da parte dell'apposito Comitato (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed). La pronuncia da parte de Comitato è attesa per la prima metà di novembre posto che la decisione sul rinnovo (o meno) deve essere presa entro il 14 dicembre dato che l'autorizzazione scadrà il giorno 15 dicembre.

Quanto sopra a conferma dell'estrema attenzione con la quale la UE monitora il tema che, occorre sottolineare, è a sé stante e solo marginalmente riguarda il CETA.

Se infatti è vero che il grano prodotto in Canada viene, in una determinata fase, trattato con il glifosato (nei limiti di quanto previsto e autorizzato dalla UE), è altrettanto vero che il CETA non impone ai Paesi europei l'acquisto del grano canadese, come peraltro di nessun altro bene, alimentare e non, prodotto in Canada.

A riprova di quanto qui riportato è la circostanza che nel 2017,2018 e 2019 e quindi dopo l'entrata in vigore del CETA, probabilmente anche in conseguenza della intensa pubblicità (negativa) del quale è stato fatto oggetto il grano candese, la sua importazione da parte dell'Italia si é drasticamente ridotta.

In altre parole, il CETA non è in grado di condizionare gli acquisti dei prodotti canadesi che rimangono sottoposti alla legge del mercato<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> in proposito si rileva che la normativa europea in materia di etichettatura (Regolamento UE 1169/2011 e il successivo Regolamento 775/2018) ha introdotto, tra gli altri, l'obbligo della indicazione della provenienza degli ingredienti dei prodotti: ciò, in coincidenza con la pubblicità negativa data al grano canadese, può aver prodotto la contrazione delle importazioni di grano canadese).

Non sussistono quindi i rischi da più parti paventati al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, vale a dire che il CETA avrebbe consentito l'ingresso nella UE di prodotti alimentari non in linea con gli standards qualitativi previsti dalla medesima UE.

Nei sei anni di vigenza dell'Accordo nessun prodotto non in linea con le norme UE ha fatto ingresso semplicemente perché la normativa europea non lo consentirebbe.

Può apparire, quella offerta, una risposta semplice ad un argomento volutamente reso complesso ma tant'è, e per la conferma di quanto sostenuto si invita alla lettura dello Strumento Interpretativo Comune, pure oggetto della legge di ratifica, che ne offre chiara dimostrazione (Art. 1 d) e e)).

#### **d) Sistema di risoluzione delle controversie Stato Investitore**

Vale la pena ribadire ancora una volta che la scelta di considerare il CETA un accordo *misto*, con la conseguente necessità di procedere alla sua ratifica da parte degli Stati membri, è dipesa solo dal prevedere, il CETA, oltre alle disposizioni in materia di investimenti indiretti e regole sulla partecipazioni agli appalti pubblici, (cfr. *supra* § 1, pag. 4), un nuovo sistema di risoluzione delle controversie tra Stato e Investitore, basato su una Corte Arbitrale con relative regole di composizione e procedurali.

Sul tema degli Investimenti indiretti e sulla partecipazione alle gare di appalto non si sono sollevate critiche<sup>8</sup>: la lettura dello Strumento Interpretativo comune è comunque di per sé sola in grado di sciogliere ogni dubbio sulla legittimità di quanto previsto nel CETA<sup>9</sup>.

Se il sistema di risoluzione delle controversie (e gli altri due temi) non fosse stato inserito nel CETA, quest'ultimo sarebbe divenuto pienamente operativo nel 2017 e nessuna delle questioni di cui si è trattato *supra* avrebbero formato oggetto di discussione.

Ciò detto, anche l'argomento in esame deve ritenersi comunque superato.

Nel 2019, su sollecitazione della Vallonia, la Corte di Giustizia europea, in seduta plenaria, ha emesso un Parere (1/17) con il quale, all'esito di una lunga e articolata motivazione, nella quale la Corte ha ben chiarito e soprattutto definito i limiti di competenza della Corte arbitrale, ha concluso affermando che il sistema di risoluzione delle controversie previsto al Capo VIII del CETA è compatibile con il diritto primario dell'Unione, con ciò chiarendo che il detto sistema non è in grado di alterare il potere giurisdizionale dei singoli Stati né della medesima Unione.

A ciò si aggiunga quanto previsto, sempre nello Strumento Interpretativo Comune dove, all'art.6 d) viene risolto uno dei temi più delicati a suo tempo sollevati, chiarendo che per ricorrere alla Corte Arbitrale ex CETA è richiesto "*un effettivo legame economico con le*

---

<sup>8</sup> la disciplina appalti del CETA è sostanzialmente identica alla normativa europea sugli appalti.

<sup>9</sup> si richiama quanto previsto nel Preambolo (art.1), al reciproco diritto a legiferare (art. 2), alla disciplina sui servizi pubblici (art.4), salvo altri aspetti (previdenza e assicurazioni sociali, (art.5), protezione degli investimenti (art.6), commercio e sviluppo sostenibile (art.7), protezione del lavoro (art. 8) e dell'ambiente (art. 9).



*economie del Canada o dell'Unione europea affinché un'impresa benefici dell'accordo e impedisce a società di comodo o di copertura stabilite in Canada o nell'Unione europea da investitori di altri paesi di ricorrere contro il Canada o l'Unione europea e i suoi Stati membri".*

### **3) CONCLUSIONI**

In conclusione, a parere di chi scrive, il CETA, eliminato l'unico, reale ostacolo che poteva opporsi alla piena esecutività (questione relativa alla giurisdizione della Corte Arbitrale), ha ben superato tutti gli esami a cui è stato sottoposto.

Se si considera la pessima pubblicità di cui ha goduto e, soprattutto, la scarsa attenzione che gli è stata attribuita, con la conseguente totale assenza di azioni di promozione, divulgazione e formazione in favore degli operatori, il CETA ha prodotto ottimi risultati.

Il costante monitoraggio di cui il CETA è stato e sarà oggetto da parte delle Commissioni bilaterali, appositamente costituite, garantisce la sua corretta e costante implementazione. Implementazione, si badi bene, non modifica dell'accordo che è cosa ben diversa e più complessa e articolata.

Il tema delle relazioni economiche e commerciali tra UE e Canada sarà sempre aperto, come lo è in tutti gli accordi bilaterali, perché, come è naturale, ciascuna delle parti cercherà di trarre il massimo profitto dallo strumento posto in essere e di questioni aperte continueranno ad esistere.

Si pensi da un lato al citato complesso sistema canadese che regola le importazioni di prodotti caseari, alla nuova normativa canadese in materia di etichettatura (Front Of Pack – FOP)<sup>10</sup> e dall'altro, solo per quanto riguarda l'Italia, alla nuova normativa "Made in Italy" che a sua volta, per i prodotti agro-alimentari, contiene varie previsioni volte alla miglior tutela di tali prodotti agendo, tra l'altro sulla etichettatura (NutrInform Battery), sulla tracciatura alla fonte, sulla istituzione di un marchio ufficiale anticontraffazione, solo per citare alcune delle previsioni<sup>11</sup>.

I consolidati ed eccellenti rapporti tra UE (e Italia in particolare) e Canada e la loro rilevanza nell'attuale contesto internazionale dovrebbero indurre il Parlamento italiano ad assumere decisioni mature e lungimiranti.

Roma, 7 novembre 2023

Avv. Paolo Quattrocchi



---

<sup>10</sup> tale nuovo sistema di etichettatura sta provocando non poche polemiche all'interno del Canada acuendo i contrasti tra Autorità e Industria Casearia per le ripercussioni negative che il nuovo sistema di etichettature potrebbe produrre.


<sup>11</sup> La normativa "made in Italy" tra l'altro ben potrebbe contrastare il fenomeno dell'"Italian sounding".

Paolo Quattrocchi, avvocato, da 20 anni si occupa di internazionalizzazione delle imprese con focus specifico sul Canada. Fondatore e Direttore del Centro Studi Italia Canada, si occupa del CETA già da prima della conclusione e sottoscrizione dell'Accordo.

Vice-Presidente della Camera di Commercio Italiana in Canada Ovest, Presidente di Confassociazioni Canada.

# Canada Imports of Italian Products Benefitting from CETA Tariff Reductions

● 2016 ● 2022



# Canada Imports of Cheese from Italy, 2012-2022

